

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI SAN QUIRINO N. 30 DEL 29.04.2010

OGGETTO: Identificazione delle parti di territorio comunale soggette al beneficio di cui all'art. 8, comma 10°, lett. c), punto 4, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*gasolio e GPL agevolati per uso riscaldamento*), così come modificato dall'art. 12, comma 4°, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. - Immediata esecutività

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LLPP-PATRIMONIO-AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE - PER LA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL TUEL 267/2000.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cristina Fontanin

Esce il Consigliere Mussolin Gianluca. Presenti n. 14.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Legge 9 gennaio 1991 n. 10, venivano emanate norme in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché norme per il contenimento dei consumi negli edifici;

con DPR 26 agosto 1993, n. 412, veniva emanato il Regolamento attuativo della Legge 10/1991, ove tra l'altro, il territorio nazionale veniva suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica, e che, ivi, il Comune di San Quirino è stato inserito in zona climatica E (art. 2, commi 1° e 2° e Allegato A al medesimo DPR);

con Legge 23 dicembre 1998, n. 448, venivano destinate risorse economiche a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'acisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E (art. 8, comma 10°, lett. c);

con Legge 17 maggio 1999, n. 144, sono state apportate alcune modifiche alla L. 448/1998 (art. 39) e con Legge 23 dicembre 1999, n. 488, venivano estese le agevolazioni anche ad altre emulsioni combustibili per riscaldamento in virtù dell'estensione ad esse dell'assoggettabilità ad imposizioni ed aliquote, nonché è stato modificato il disposto dell'art. 8, comma 10°, lett. c) della L. 448/1998, estendendo il beneficio anche alle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella climatica E (art. 12, commi 1°, 2° e 4°) da individuarsi annualmente con delibera di consiglio comunale (art. 12, comma 4°);

con D.L. 30 settembre 2000, n. 268, ai fini delle agevolazioni di cui trattasi, viene specificato il concetto di "frazioni di comuni" (frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti

ai Comuni metanizzati della zona E, intese come porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale), comprendendo le case sparse;

con Determinazione del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Dogane – del 23.01.2001 (G.U. n. 24 del 30.01.2001) viene indicata la tempistica del riconoscimento delle agevolazioni, qualora estese alle frazioni dei Comuni fuori dal centro abitato ove ha sede la Casa Comunale. Viene inoltre confermato che per “centro abitato” deve intendersi la definizione di cui all’art. 3, comma 1°, punto 8, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Codice della Strada” (art. 1, comma 3°);

con Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le agevolazioni di cui trattasi sono concesse anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, ancorché se in tali frazioni sia ubicata la sede municipale (art. 13, comma 2°);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale di San Quirino n. 14 del 23 aprile 2001,1 avente oggetto *“Esame ed approvazione proposta di agevolazione prezzo per combustibili”*;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale di San Quirino n. 69 del 29 novembre 2002, avente per oggetto *“Aggiornamento perimetro aree agevolazione prezzo combustibile per riscaldamento Legge n. 488 del 23.12.1999”*;

RICHIAMATA la Legge 22 dicembre 2008, n. 203, che aveva prorogato l’ampliamento delle aree, interessate alle agevolazioni sul prezzo del carburante per riscaldamento, di cui alla Legge 28.12.2001, n. 448, precisamente le frazioni non metanizzate anche ove sia presente la Casa Comunale (art. 13, comma 2°);

PRESO ATTO che la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), non ha previsto per l’anno 2010 la reiterazione dell’estensione del beneficio di cui alla citata Legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTA la nota dell’Agenzia delle Dogane di Roma del 31 dicembre 2009, giunta al prot. comunale n. 372 del 14.01.2010, che specifica a quali porzioni del territorio comunale oggi debba essere riconosciuto il beneficio di cui all’art. 8, comma 10°, lett. c), della Legge 448/1998;

RICHIAMATA la nota prot. R.U.41017 del 12.04.2010 della Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie - della Agenzia delle Dogane di Roma, qui giunta con prot. 3843 del 16.04.2010, con la quale si ribadisce il concetto di centro abitato ove ha sede la Casa Comunale come riferimento per le modifiche del riconoscimento del beneficio di cui trattasi;

CONSIDERATO, quindi, che deve essere ridefinito, con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, il territorio comunale a cui estendere il beneficio, definibile come prezzo agevolato del gasolio e GPL utilizzato per riscaldamento, nella stretta osservanza delle norme in materia e delle definizioni di cui alle leggi sopra citate, identificato per via e per civico come da elenco allegato (allegato sub A);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 24 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge dal 26 aprile 2010, con la quale sono stati ridefiniti i limiti di “centro abitato” per San Quirino capoluogo, San Foca, Sedrano e zona industriale (allegato sub B), che sostituisce la precedente Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 26.06.1993;

RITENUTO, in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 10°, lett. c), punto 4, della L. 448/1998, come modificato dall'art. 12, comma 4°, della L. 488/1999, di dover identificare come aree non metanizzate:

- ☞ le parti di territorio coincidenti con frazioni non metanizzate ove insistono case sparse, con esclusione di immobili ove il limite di proprietà sia distante meno di 20 metri da una condotta di metano;
- ☞ le parti di territorio coincidenti con porzioni edificate, ancorchè non appartenenti a centri abitati, ubicate a qualsiasi quota, con esclusione di porzioni edificate interne al centro abitato ove ha sede la Casa Comunale;
- ☞ le parti di territorio interne ai centri abitati delle frazioni parzialmente non metanizzate, comunque risultanti essere a quote superiori alla quota della Casa Comunale, con esclusione degli immobili il cui limite di proprietà disti meno di 20 metri da una condotta di metano e con esclusione dell'intero territorio coincidente con il centro abitato della frazione ove ha sede la Casa Comunale - intendendo per “centro abitato” quanto definito dall'art. 3, comma 1°, punto 8, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Codice della Strada” e s.m.i.;

Preso atto che gli interventi sul presente punto sono stati esposti nel precedente punto all'ordine del giorno;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pavan, De Bortoli, Da Rold), astenuti n. 2 (Bet, Santarossa), palesemente espressi,

D E L I B E R A

1. di identificare come aree non metanizzate, per le motivazioni sopra esposte e in osservanza alle norme in premessa citate, le seguenti frazioni di territorio:
 - ☞ le parti di territorio coincidenti con frazioni non metanizzate ove insistono case sparse, con esclusione di immobili ove il limite di proprietà sia distante meno di 20 metri da una condotta di metano;
 - ☞ le parti di territorio coincidenti con porzioni edificate, ancorchè non appartenenti a centri abitati, ubicate a qualsiasi quota, con esclusione di porzioni edificate interne al centro abitato ove ha sede la Casa Comunale;
 - ☞ le parti di territorio interne ai centri abitati delle frazioni parzialmente non metanizzate, comunque risultanti essere a quote superiori alla quota della Casa Comunale, con esclusione degli immobili il cui limite di proprietà disti meno di 20 metri da una condotta di metano e con esclusione dell'intero territorio coincidente con il centro abitato della frazione ove ha sede la Casa Comunale - - intendendo per “centro abitato” quanto definito dall'art. 3, comma 1°, punto 8, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Codice della Strada” e s.m.i.;

2. di approvare, in aggiunta, l'allegato elenco viario che identifica per via e per civico i tratti di territorio appartenenti a frazioni metanizzate e non metanizzate (allegato sub A);
3. di incaricare il Responsabile dell'Area LLPP-PATRIMONIO-AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE di provvedere al compimento degli ulteriori atti gestionali necessari per dare seguito al presente provvedimento.

Indi, con apposita, separata votazione palese dal seguente esito:
favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pavan, De Bortoli, Da Rold), astenuti n. 2 (Bet, Santarossa);

D E L I B E R A

di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004.